



ALBALONGA S.r.l. in liquidazione e in Concordato Preventivo n.15/2012

DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE n. 13/2018

Determinazione di annullamento in autotutela della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 volta all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2018/2021 e della relativa determinazione del Liquidatore di aggiudicazione n. 10/2018

Il giorno 13 del mese di Novembre dell'anno 2018 alle ore 10,00 presso la sede amministrativa, sita in Albano Laziale, Via Mascagni n. 2 bis, è presente il Liquidatore pro tempore, in persona del Dott. Enrico Maria Capozzi.

- Premesso che Albalonga S.r.l. ha deciso di esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 volta all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2018/2021;
- Viste le offerte pervenute da parte di:
 - 1) MEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL, trasmessa via pec in data 12/09/2018, ns prot. 813 del 13/09/2018;
 - 2) BROKERITALY CONSULTING SRL, trasmessa via pec in data 12/09/2018, ns prot. 814 del 13/09/2018;
 - 3) GBSAPRI SPA, trasmessa via pec in data 12/09/2018, ns prot. 812 del 13/09/2018;
- Vista la determinazione n. 10/2018 del Liquidatore *pro tempore*, con la quale il servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2018/2021 è stato affidato a MEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL con sede in Via Italia 8, Albano Laziale, a decorrere dal 15/10/2018;
- Vista la lettera di incarico di brokeraggio assicurativo per il triennio 2018/2021 prot. 944 del 15/10/2018, trasmessa dalla Società scrivente a MEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL;
- Preso atto della richiesta di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 e art. 53 D. Lgs. 50/2016 pervenuta da BROKERITALY CONSULTING SRL, prot. n. 957 del 16/10/2018;
- Considerato che, sebbene il valore del contratto fosse inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la società ha nondimeno scelto per l'affidamento del servizio di conformarsi alla procedura negoziata di cui alla successiva lett. b);
- Preso atto tuttavia che, ad una più attenta lettura dei documenti della procedura, è emerso che la medesima, in alcuni passaggi essenziali, si è discostata dalle previsioni di cui alla lettera b) del



ALBALONGA S.r.l in liquidazione e in Concordato Preventivo n.15/2012

comma 2 dell'art. 36 cit., come interpretate e precisate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera n. 1097 del 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.206 del 2018;


- Considerato segnatamente che all'interno dell'invito alla procedura non sono stati individuati i criteri oggettivi sulla base dei quali sarebbe stata valutata l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, né tantomeno i criteri di valutazione previsti dall'art. 95 D. Lgs. 50/2016;

- Considerato altresì che risultano disattese anche le previsioni richiamate nella parte in cui richiedono che nell'invito alla procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) debbano essere indicati la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Responsabile unico del procedimento o la commissione giudicatrice procedono all'apertura delle offerte e della documentazione amministrativa;

- Visto l'art. 21-nonies della legge 241/90, che dispone che: "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole [...] e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di Interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

- Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 s.m.i, sia sotto il profilo della illegittimità dell'atto, sia sotto il profilo dell'interesse pubblico alla sua caducazione;

- Considerato in particolare, con riferimento all'affidamento maturato dall'aggiudicatario, il breve e non apprezzabile lasso di tempo intercorso tra la lettera di incarico di brokeraggio del 15/10/2018, con la quale la Società scrivente nominava MEDIAZIONI SRL proprio broker assicurativo, e la presente comunicazione;



ALBALONGA S.r.l. in liquidazione e in Concordato Preventivo n.15/2012

- Considerato, inoltre, che il potere di annullamento in autotutela di un bando rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura;
- Ritenuto quindi necessario - in ossequio ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost, nonché ai principi di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 30 c. 1 del Codice. ai quali questa Società è tenuta ad uniformarsi - addivenire all'annullamento in autotutela della procedura in oggetto;
- preso atto della nota prot. 1015 del 07/11/2018, con la quale il sottoscritto ha comunicato alla ditta aggiudicataria, Mediazioni Assicurative s.r.l., ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento in autotutela della procedura ex art. 36 c. 2 lett. b) del Codice assegnando termini per il deposito di eventuali osservazioni ex art. 10 legge n. 241 del 1990;
- dato atto che, prima del prescritto termine, la ditta aggiudicataria ha comunicato, con nota prot. 1045 del 12/11/2018, la presa d'atto del provvedimento adottato dalla scrivente società e la contestuale rinuncia ad intraprendere altre azioni finalizzate ad impugnare l'atto stesso;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni suesposte, all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 di tutti gli atti della procedura selettiva volta all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2018/2021 ivi inclusa la aggiudicazione disposta in favore della Mediazioni Assicurative s.r.l. con determina del Liquidatore n. 10/2018;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito www.albalongaspa.it sezione "Società trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della generale conoscenza, in applicazione al D. Lgs. 33/2013;
- di notificare il presente provvedimento, a mezzo pec, a Mediazioni Assicurative Srl.



**ALBALONGA S.r.l in liquidazione e in
Concordato Preventivo n.15/2012**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini di cui all'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.

Il Liquidatore
Dott. Enrico Maria Capozzi